

REGOLAMENTO (nel sito di Tredimensioni aps)

Utilizzo della sala associativa denominata “auditorium”

Brugnera via Pordenone 28

Associazione Tredimensioni

APS – Ente del Terzo Settore

Art. 1 — Natura della sala e finalità istituzionali

La sala associativa costituisce bene strumentale dell’associazione ed è destinata esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto.

L’utilizzo della sala deve essere coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie di una Associazione di Promozione Sociale.

È vietato qualsiasi utilizzo a scopo commerciale o di lucro personale.

Art. 2 — Utilizzo tra associati

La sala è riservata ai soci regolarmente iscritti.

Il socio richiedente assume il ruolo di **socio organizzatore** e risponde dell’evento sotto il profilo organizzativo, civile e disciplinare.

L’utilizzo è interno al rapporto associativo e non costituisce attività commerciale né concessione a terzi.

È vietata la sub-concessione della sala.

Art. 3 — Limiti annuali

Ogni socio può organizzare **massimo tre eventi per anno sociale**.

Gli eventi devono essere autorizzati preventivamente dal direttivo.

La capienza della sala **è inferiore a 100** persone e **non può essere superata in alcun caso**.

Il superamento comporta l’immediata sospensione dell’attività.

Art. 4 — Tipologia degli eventi

Gli eventi ammessi rientrano esclusivamente nell'attività istituzionale e possono consistere in:

- iniziative culturali
- momenti aggregativi tra soci
- attività sociali
- eventi di autofinanziamento associativo

Gli eventi non costituiscono pubblico spettacolo commerciale.

Non sono ammessi:

- vendita di biglietti
- ingresso a pagamento obbligatorio
- attività imprenditoriali
- somministrazione a fini di lucro

Art. 5 — Raccolta fondi

È consentita esclusivamente la raccolta fondi mediante **offerta libera volontaria, consapevole** nel rispetto della normativa del Terzo Settore.

La partecipazione all'evento non può essere subordinata a pagamento.

Le somme raccolte sono destinate integralmente all'associazione (decurtate ovviamente dalle spese sostenute)

È vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili al socio organizzatore.

Art. 6 — Sicurezza e tutela dei partecipanti

Il socio organizzatore deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dei presenti.

È obbligatorio:

- mantenere libere le uscite di emergenza
- non alterare impianti e arredi
- non introdurre materiali pericolosi
- non utilizzare fiamme libere
- rispettare la segnaletica di sicurezza
- non spostare all'esterno l'evento per evitare schiamazzi
- In caso di rischio l'evento deve essere immediatamente sospeso.

La sicurezza prevale su ogni attività ricreativa.

Art. 7 — Intrattenimento e musica

Eventuali attività musicali devono rimanere interne all'ambito associativo.

Il socio organizzatore si assume gli eventuali adempimenti verso la **SIAE** ove richiesto dalla normativa.

L'evento non deve trasformarsi in spettacolo aperto al pubblico.

Regole Acustiche

Periodo Diurno

Fino alle ore 22 non vi sono problemi in quanto il limite di 60dBa è difficilmente superabile

Periodo Notturno

Per rispettare il limite di zona dopo le 22 il rumore immesso dentro l'ambiente può essere al massimo di 90dBa a porte chiuse e 85dBa con porte aperte

All'esterno di 60dBa

Si può andare in deroga con il permesso Comunale da richiedere 40 giorni prima dell'evento fino alle 24 (limiti diurni) permesso a carico dell'evento da eseguirsi dal referente dell'evento il cui costo è di 80 euro

Dopo le 24 non vi sono deroghe

Art. 8 — Responsabilità del socio organizzatore

Il socio organizzatore:

- risponde dei danni a persone o cose
- è responsabile del comportamento degli invitati
- garantisce il rispetto del presente regolamento
- solleva l'associazione da utilizzi impropri
- **vigila sull'uso durante gli eventi degli alcolici e ne proibisce l'uso ai minori**

La violazione del regolamento può comportare sanzioni disciplinari e sospensione dell'uso della sala.

Art. 9 — Tutela della qualifica di ETS

Ogni utilizzo della sala deve preservare la natura non commerciale dell'ente.

È fatto divieto di svolgere attività che possano compromettere la qualifica di Ente del Terzo Settore o generare presunzioni di attività commerciale abituale.

Art. 10 — Accettazione

L'utilizzo della sala implica accettazione integrale del presente regolamento.

Il socio organizzatore deve firmare dichiarazione di presa visione prima dell'evento.

Art. 11 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del direttivo ed è vincolante per tutti i soci.

Data approvazione:

Brugnera li 01.03.2026